

Parte prima - N. 16

Anno 52

29 luglio 2021

N. 228

Sommario

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2021, N.10

Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende USL regionali 1

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 3774 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto assembleare 2809 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle aziende Usl regionali". A firma dei Consiglieri: Pello- ni, Marchetti Daniele, Stragliati, Mastacchi, Lisei, Catellani, Rancan, Facci, Mumolo 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2021, N.10

ISCRIZIONE DEI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE USL REGIONALI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Clausola valutativa

Art. 3 Norma finanziaria

Art. 4 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.

2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende USL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, nel rispetto degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

3. La Regione si impegna a sostenere l'approvazione di normative nazionali che perseguano gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente alle medesime, qualora prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

Art. 2

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attu-

zione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione della presente legge, relativamente a:

- a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna azienda USL;
- b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
- c) eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali, secondo quanto disposto dall'articolo 3,

comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale).

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2021

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa dei Consiglieri: Mumolo, Sabattini, Maletti, Mori, Rontini, Montalti, Caliandro, Costa, Tarasconi, Rossi, Costi, Iotti, Zappaterra, Bulbi, Fabbri, Pillati, Amico, Marchetti Francesca, Zamboni, Paruolo, Taruffi, Daffada', Soncini, Gerace; oggetto assembleare n. 2809 (XI legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 32 del 4 marzo 2021;

- assegnato alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la Salu-

te e Politiche sociali";

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2021 del 9 luglio 2021, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Antonio Mumolo, nominato dalla Commissione in data 16 marzo 2021;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 21 luglio 2021, alle ore 19:49, atto n. 24/2021.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 3774 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto assembleare 2809 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle aziende UsI regionali". A firma dei Consiglieri: Pelloni, Marchetti Daniele, Stragliati, Mastacchi, Lisei, Catellani, Rancan, Facci, Mumolo

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visto

il Progetto di Legge 2809/2021.

La Risoluzione 238/2015.

Premesso che

oggetto e finalità del PDL 2809 sono ricompresi all'articolo 1 della proposta che raggruppa i seguenti tre commi:

1. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione EmiliaRomagna, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsia-

si assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.

2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende USL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, nel rispetto degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

3. La Regione si impegna a sostenere l'approvazione di normative nazionali che perseguano gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente alle medesime, qualora prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

Considerato che

il 14 aprile 2015 l'Assemblea votava all'unanimità la risoluzione 238 che impegnava la Giunta:

a fare propria la battaglia per l'accesso alle cure delle persone senza dimora ed a sostenere un veloce iter di approvazione parlamentare della legge.

Precisato che

l'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo per tutti i cittadini italiani e stranieri, comunitari e non, con regolare titolo di soggiorno (Legge anagrafica, Legge n. 1228 del 24.12.1954). Per le persone senza casa si utilizza il criterio del domicilio in luogo di quello di residenza, dove per domicilio il diritto privato italiano (articolo 43, primo comma c.c.) intende il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.]. In assenza anche di questo parametro, la residenza della persona senza casa viene stabilita nel Comune di nascita.

Più in particolare, l'articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che:

La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita.

La residenza verrà fissata in una via fittizia territorialmente

non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n. 29/1992).

Secondo quanto stabilito dal D.M. 6 luglio 2010 del Ministero dell'Interno, in attuazione alla legge sulla sicurezza pubblica n. 94 del 15 luglio 2009, i Comuni devono evidenziare la posizione anagrafica delle persone senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi (Ina).

Impegna la Giunta regionale

a chiedere tramite Anci e Ministeri competenti un coordinamento univoco al fine di avere in ogni comune la concessione fittizia, secondo la circolare Istat n. 29 del 1992, della residenza per i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti.

Ad attivarsi in sede di conferenza Stato-regioni affinché anche le altre regioni italiane garantiscano l'assistenza del medico di base e delle prestazioni specialistiche/ambulatoriali alle persone senza fissa dimora.

Ad attivarsi affinché il diritto alla salute delle persone senza dimora venga garantito in tutto il territorio nazionale da una legge statale organica.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 21 luglio 2021